Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (art. 31).
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Articolo 31
(Tesoreria unica regionale)

1. È istituita la tesoreria unica regionale per lo svolgimento, anche per tutti gli enti, aziende, agenzie regionali, comprese le aziende del servizio sanitario regionale, di tutte le funzioni previste dall'articolo 53, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

2. L'affidamento del servizio è effettuato secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 53 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. I contratti di tesoreria in essere dei vari enti restano in vigore sino alla naturale scadenza e da tale data subentra nel servizio l'istituto o gli istituti aggiudicatari dell'appalto.